

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(Gazz. Uff. n. 174 del 28 luglio 1997)

Art. 17.

Oggetto [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#)

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. [\(5\)](#) La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a **5.000 euro annui** [\(6\)](#), può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi [\(7\)](#):

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'[articolo 3](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli [articoli 27](#) e [33](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'[articolo 74](#);

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'[articolo 3, comma 143](#), lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; [\(8\)](#)

[d-bis) ...]

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'[articolo 49](#), comma 2, lettera a) [da ultimo, [art. 50](#), comma 1, lett. c-bis), n.d.r.], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, [n. 1124](#);

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, [n. 394](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 31](#) della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'[articolo 4](#) del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

[2-bis. ...]

Note:

(1) Circa le violazioni agli obblighi di versamento vedansi:

- l'[art. 13](#) ("Ritardati od omessi versamenti diretti"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- l'[art. 13](#) ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

(2) Vedasi:

- il [D.P.C.M. 31 maggio 2007](#) ("Differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007");
- il [D.P.C.M. 14 giugno 2007](#) ("Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006");
- il [D.P.C.M. 6 luglio 2007](#) ("Ulteriore differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006");
- il [D.P.C.M. 10 luglio 2007](#) ("Ulteriore differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA");
- il [D.P.C.M. 29 luglio 2008](#) ("Differimento dei termini per gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli [articoli 17 e 20](#), comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241");
- il [D.P.C.M. 4 giugno 2009](#) ("Differimento, per l'anno 2009, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore");
- il [D.P.C.M. 24 luglio 2009](#) ("Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2009");

- il [D.P.C.M. 10 giugno 2010](#) ("*Differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010*");
- il [D.P.C.M. 27 luglio 2010](#) ("*Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2010*").

(3) Vedasi l'[art. 37](#), comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#), circa i versamenti fiscali e previdenziali dei titolari di partita Iva, che dal 1° ottobre 2006 devono essere eseguiti tramite Modello F24 on-line.

Il predetto termine del 1° ottobre 2006, è stato poi differito al **1° gennaio 2007** per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'[art. 73](#), comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall'[art. 1](#), D.P.C.M. 4 ottobre 2006.

(4) A norma dell'[art. 2](#), comma 16, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, [n. 286](#), il presente articolo si interpreta nel senso che le disposizioni in esso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nell'[articolo unico](#) della L. 4 giugno 1973, [n. 311](#).

(5) Vedasi l'[art. 1, comma 30](#), L. 27 dicembre 2006, n. 296, circa le compensazioni per importi superiori a 10.000 euro.

Disposizioni precedenti :

- l'[art. 34](#), comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili a norma del presente articolo, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare;
- l'[art. 2](#) ("*Disposizioni in tema di compensazione di crediti di imposta*"), D.L. 12 novembre 2002, n. 253, non convertito. Ai sensi dell'[art. 62](#), comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289, è stato abrogato l'[art. 2](#), D.L. n. 253/2002, ed è stato disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto articolo;
- l'[art. 1, comma 103](#), L. 23 dicembre 2005, n. 266, circa le somme versate nel periodo di imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale, utilizzabili in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.

(6) Parole così sostituite alle precedenti "10.000 euro annui" dall'[art. 8](#), comma 18, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, in vigore dal 2 marzo 2012, convertito dalla L. 26 aprile 2012, [n. 44](#).

(7) Vedasi:

- l'[art. 8](#), comma 8, L. 27 luglio 2000, n. 212, circa l'estensione della compensazione a tributi per i quali non è prevista, previa emanazione di appositi regolamenti;
- l'[art. 37](#), comma 55, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, secondo cui l'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del presente decreto.

(8) Trattasi dell'IRAP, istituita con [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#).